

STATUTO

BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BASSANO DEL GRAPPA VI VIA
MADONNETTA 30

Numero REA: VI - 259763

Codice fiscale: 02610070241

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tab. All. B d.p.r. 26/10/1972 n. 642.

Allegato "B" all'atto Rep. n. 55.351 e Racc. n. 24.191

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1

E' costituita la cooperativa di solidarietà sociale, ai sensi della Legge 381/1991, denominata "BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2

La cooperativa ha sede in Comune di Bassano del Grappa (Venezia).

Con delibera dell'Organo amministrativo possono essere istituite e sopresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 3

La durata della cooperativa è fissata al 31.12.2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPI ED OGGETTO

Art. 4

La cooperativa sociale è retta e disciplinata con principi di mutualità allargata e non ha scopi di lucro, perseguendo fini solidaristici, in totale assenza di speculazione privata, ottenendo anche, per i soci, tramite le varie forme di gestione in forma associata, migliori condizioni sociali, economiche e professionali.

Essa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari, socio-assistenziali ed educativi ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità allargata, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, collabora attivamente con altre cooperative e associazioni locali, provinciali, regionali e/o nazionali ed internazionali.

A norma della legge 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto, in forma subordinata o autonoma, o in

qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 5

La Cooperativa, così istituita, ha per oggetto la promozione, la realizzazione, il coordinamento e la gestione, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, di ogni attività socio-sanitaria, assistenziale ed educativa, di turismo sociale e ogni altra attività economica produttiva di beni e servizi, anche in convenzione con Enti Pubblici e Privati, amministrazioni Militari ed Enti Religiosi sia in Italia che all'estero, che possa favorire il raggiungimento dello scopo sociale, compresa la partecipazione a pubblici appalti, ivi compresa altresì la partecipazione in proprio o come partner di Enti Pubblici e privati a tutte le attività previste dal D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Tali attività, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbero essere:

- a) residenze per la terza età, R.S.A., istituti per disabili, centri diurni per anziani e non, comunità terapeutiche e riabilitative, case famiglia, case per ferie, scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ed i centri di prima infanzia; a tal fine sostiene, coordina, crea e dirige iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale anche integrata sul territorio, nonché tutte le attività di carattere residenziale per soddisfare bisogni sociali e sanitari volti alla costruzione e gestione di alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.04.2008 e s.m.i.;
- b) centri di servizio aperti a persone autosufficienti e non autosufficienti, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati tanto al domicilio, quanto presso scuole o altre strutture pubbliche o private di accoglienza;
- c) centri di formazione professionale, con particolare premienza ai centri formativi per personale specializzato nel campo dei servizi sociali;
- d) formazione di quanti operano nel terzo settore e nel campo del volontariato sociale con rivendicazione all'impegno delle Istituzioni pubbliche a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- e) servizi pubblici e privati, centri ricreativi e del tempo libero di ogni ordine e grado;
- f) gestire ogni tipo di formazione, ogni attività nei servizi di recupero e di risanamento ambientale, di disciplina delle attività riguardanti le strutture di conservazione di

beni culturali, quali ad esempio seppur non esaustivo, musei, biblioteche, emeroteche ed archivi in genere, per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle entità già esistenti di Enti locali o di interesse locale e nazionale e tutte quelle attività inerenti il settore;

g) servizi di integrazione, di osservazione, di sensibilizzazione, di custodia e vigilanza nelle strutture pubbliche e private, nelle scuole e/o nelle strutture sociali e di animazione;

h) servizi in mense pubbliche e private, intesi anche come disciplina, preparazione, orientamento, fornitura e/o distribuzione dei pasti;

i) attività di lavanderia, e noleggio biancheria;

l) servizi di conservazione, rimboschimento, pulizia e mantenimento di zone montane e di altre località di pregio o di interesse turistico, storico e paesaggistico;

m) servizi culturali, corsi e/o lezioni di etica-sociale e formazione professionale, inerenti agli scopi della cooperativa, per incentivare le competenze dei soci e promuovere la solidarietà, anche attraverso iniziative editoriali ed altri strumenti informativi, volti alla diffusione dei principi della solidarietà;

n) servizi per promuovere ed orientare il concetto di cooperazione sociale, che rivolge la finalità solidaristica all'esterno, come elemento unificatore di posizioni diverse, ampliando il carattere mutualistico della cooperazione ordinaria;

o) attività di costruzione, gestione e manutenzione di verde pubblico e privato, attrezzato o non attrezzato, gestione segnaletica stradale orizzontale e verticale, con manutenzione del patrimonio mobiliare, immobiliare e demaniale;

p) lavori di manutenzione e pulizia di piazze, mercati, giardini, parchi, strade ed altri ambienti pubblici o privati, compresa la gestione di servizi cimiteriali;

q) gestione delle piazzole ecologiche, con recupero e cernita materiali riciclabili, raccolta beni usati, produzione di compost e derivati, compresa la loro lavorazione e commercializzazione.

La cooperativa potrà svolgere anche le attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 8/11/1991 n. 381 per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Ai fini di cui sopra la cooperativa potrà condurre aziende agricole, procedere a coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, ad attività di silvicoltura, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la confezione e la trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, nonché la loro commercializzazione, e ancora svolgere attività di allevamento e coltivazione di specie varie di animali e vegetali per auto-

consumo e conservazione, ovvero per agriturismo e vendita.
Lo svolgimento delle superiori attività di cui alla lettere a) e b) del richiamato art. 1 della Legge 381/1991 dovrà avvenire attraverso la separazione delle relative gestioni; inoltre è espressamente previsto il collegamento funzionale fra i due tipi di attività sopra indicati.

La cooperativa potrà, comunque, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a persone o società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente anche in A.T.I., attinenti ai medesimi, usufruendo di tutte le provvidenze ed i benefici previsti dalle disposizioni legislative e dai sovvenzionamenti CEE, sia in Italia che all'estero.

Per attuare gli scopi sociali, attraverso i vari programmi, la Cooperativa potrà avvalersi, oltre che del lavoro e della collaborazione dei soci, anche di dipendenti, di operatori addetti all'assistenza, di educatori professionali, di personale tecnico ed in generale di persone o professionisti specializzati nelle varie discipline dell'ambito operativo.

I collaboratori di cui sopra possono essere soci o non soci, nonché possono prestare la loro attività a titolo oneroso o gratuito.

Comunque, anche le prestazioni volontaristiche devono essere preventivamente disciplinate dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa e rientrare nei programmi approvati.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, aderire e partecipare a enti e organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, di mutualità e del privato sociale.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti da soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali

norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi di solidarietà partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 7

(Categoria soci)

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che per la loro accertata capacità effettiva di intervento, o attitudine e/o specializzazione professionale, partecipino direttamente od indirettamente ai servizi od agli scopi dell'impresa sociale ed attivamente e con continuità cooperino al suo esercizio ed al suo sviluppo, o nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci saranno regolamentati con le seguenti categorie:

a) Soci ordinari, che includerà oltre ai soci costituenti ed ai soci sostenitori nell'avvio, i soci prestatori, vale a dire quei soci che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.

Essi sono in possesso di formazione specifica o attestati/titoli riconosciuti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici e Privati e ricevono dalla partecipazione alla cooperativa una qualche utilità economica correlata alla prestazione che forniscono, avendo scelto di prestare la loro attività anche per un periodo prestabilito;

b) soci fruitori, vale a dire quei soci che ricevono dalla partecipazione alla cooperativa il soddisfacimento ad un loro bisogno attraverso l'attività specificatamente svolta dalla cooperativa. Rientrano tra questi le diverse tipologie di utenti dei servizi o dell'attività della cooperativa, che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, di tali prestazioni della cooperativa;

c) soci volontari, vale a dire quei soci che in base all'art. 2 della legge 266/'91 e per gli effetti della legge 381/'91, operano in modo personale, spontaneo, continuativo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Debbono quindi esse-

re, oltre che in possesso dei requisiti, persone che non trovano attraverso l'attività prestata ne occasione per il soddisfacimento di loro bisogni primari (vitto, alloggio, ecc.) né il soddisfacimento a loro bisogni specifici o comunque riferibili alla loro sfera soggettiva, come nel caso di congiunti di persone svantaggiate. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;

d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale. Comunque la loro partecipazione è a termine e legata alla durata del programma previsto; potranno essere nuovamente riammessi all'avvio di un nuovo programma.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, nonché elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice civile, ma il loro numero, non potrà in ogni caso superare un sesto del numero dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci prestatori ordinari comunque in possesso dei requisiti che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale

risarcimento delle spese specifiche o del danno subito dalla cooperativa, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento, fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti commi, e ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci.

Il passaggio alla categoria ordinaria di/socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alle categorie speciali, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Ogni socio è iscritto nella categoria di appartenenza in base alle delibere dell'Organo amministrativo.

Art. 8

(Domanda ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico o Email;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, codice fiscale e partita Iva;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e copia dello Statuto in vigore;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Art. 9

(Adempimenti della domanda)

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

Non adempiendo agli obblighi di cui al successivo art. 10 entro un mese dalla comunicazione, la delibera di ammissione si intende come non avvenuta.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il socio ammesso è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 10

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - a. del capitale sottoscritto;
 - b. della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - c. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando fattivamente all'attività sociale, in relazione alla categoria di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti da apposito regolamento.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 12

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con

diligenza e comunque, nel caso di socio prestatore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nei regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/'01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine superiore a 30 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione scritta dell'Organo amministrativo;

g) che non partecipi alla vita della cooperativa da almeno due anni senza giustificato motivo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 47 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 14

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ultimo indirizzo dichiarato dal socio. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 44 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15

(Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate o ridotte in proporzione delle perdite imputate a capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, comma 2 e 3 del codice civile.

Art. 17

(Termine di decadenza, limitazioni del rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d) e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni, e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59.

Art. 19

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominativi trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

Art. 20

(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando

che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 23

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 59/1992.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-

serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 500,00.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inopstate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 24

(Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali le chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela

gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 25

(Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 26

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 50,00. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge, e sempre multiplo del valore minimo;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili ed eccedenze attive di bilancio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 27

(Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 20, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente.

rente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

TITOLO VII

BILANCIO E RELAZIONI Dell'GLI AMINISTRATORI DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO E AMMORTAMENTO

DELLE PERDITE DI BILANCIO - RISTORNI

Art. 28

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Art. 29

(Destinazioni avanzi)

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili

tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 30

(Perdite)

Quando il bilancio d'esercizio, per circostanze impreviste, chiude in passivo, l'Organo amministrativo, deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per sottoporre a delibera gli opportuni provvedimenti per il ripiano della perdita e per le iniziative ritenute più idonee al ripristino della situazione attiva nel minore tempo possibile.

Art. 31

(Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissioni di obbligazioni;
- emissioni di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 32

(Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se istituito;
- d) il/i Revisori per il controllo contabile, se nominati.

A) ASSEMBLEE

Art. 33

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche a mano, o con altro

mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio al proprio domicilio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante:

- messaggio telefax o posta elettronica ricevuti dai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana;

- pubblicato nei termini di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero sul quotidiano locale "Il Gazzettino" e/o "Il Giornale di Vicenza".

Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè in Italia.

Art. 34

(Competenze dell'Assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma restando in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 35

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci

(oppure: altro numero inferiore), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 36

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 37

(Diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci e che non siano in mora nei versamenti con la società.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'entità della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un quinto del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Società.

Verso i soci che, senza giustificato motivo, non partecipano a due assemblee durante un esercizio sociale, l'Organo amministrativo può adottare provvedimenti anche di esclusione.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Non possono essere mandatari gli amministratori della Cooperativa.

Art. 38

(Presidenza e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di am-

ministrazione ovvero, in sua assenza o rinunzia, dal vicepresidente.

Quando entrambi non sono presenti, il presidente è eletto dall'assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolari circostanze, può proporre al voto dei soci in assemblea ordinaria, la nomina di una terza persona a presiederla.

Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

All'assemblea l'Organo amministrativo, può invitare persone non aventi qualifiche di soci.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 39

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determinerà di volta in volta il numero e la rappresentanza rispetto alle tipologie di socio.

La maggioranza dei componenti il Consiglio d'Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Sono dispensati dal prestare cauzioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 III comma C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Nella prima riunione il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un se non vi abbia già provveduto direttamente l'assemblea dei soci; può nominare un segretario, anche al di fuori dei membri del consiglio.

Art. 40

(Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-

tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale, se istituito, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 41

(Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o Email da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 42

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C., purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli Amministratori sostituiti.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 43

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 44

(Rappresentanza)

La rappresentanza sociale spetta al Presidente dell'Organo amministrativo ed al/ai vicepresidente/i in caso di sua assenza o impedimento.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 45

Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci.

Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 46

(Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 ~ bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'organo di revisione è rieleggibile.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 47

(Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 48, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo.

Art. 48

(Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 25.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente la Camera arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Vicenza.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 49

(Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 50

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 51

(Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 52

(Regolamenti)

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normati-

va vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 53

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione patrimonio)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 54

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme della legge 8 novembre 1991 n. 381, della legge 31/1/92 n. 59, del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to: CHEMIN VALENTINO

MASSIMO STEFANI NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82.